



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/01/2006

=====

ADDI' 10/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPELLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IN VICE SEGRETARIO: Laura FANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - DI STEFANO - MANDARELLI

DELIBERAZIONE 24

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura".



ALLEG. alla DELIB. N. 24 *zf*
DEL 10 GEN 2006

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**"DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA"**

P. ...
Il Presidente della Regione Lazio
...




23
ff
fianca

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Interventi.....	5
Art. 3 - Piano triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura.....	7
Art. 4 - Procedura per l'approvazione del piano triennale.....	8
Art. 5 - Piano annuale di attuazione per la pesca e l'acquacoltura.....	9
Art. 6 - Tavolo blu.....	10
Art. 7 - Costituzione e funzionamento del Tavolo blu.....	12
Art. 8 - Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura. Comitato tecnico-scientifico.....	13
Art. 9 - Distretti di pesca.....	15
Art. 10 - Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.....	16
Art. 11 - Contributi per la produzione, trasformazione e Commercializzazione dei prodotti ittici.....	17
Art. 12 - Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo.....	18
Art. 13 - Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.....	19
Art. 14 - Valorizzazione dei prodotti ittici regionali.....	20
Art. 15 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione.....	21
Art. 16 - Disposizione finanziaria.....	22
Art. 17 - Modifiche alle leggi regionali 7 dicembre 1990, n. 87, e successive modifiche, e 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modifiche.....	23
Art. 18 - Disposizioni abrogative, transitorie e finali.....	24
Art. 19 - Entrata in vigore.....	25

Il Presidente della Regione Lazio



SS
AR
fianca

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità.

2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le seguenti finalità:


- a) migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca, nonché la formazione e la qualificazione degli operatori stessi;
- b) incrementare l'occupazione dell'intera filiera ittica, anche attraverso la promozione della multifunzionalità delle imprese interessate;
- c) tutelare il consumatore;
- d) valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualità degli stessi;
- e) tutelare gli ecosistemi acquatici regionali e perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e vulnerabilità del territorio e per la creazione di zone di protezione degli ambienti acquatici;
- f) fornire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura opportunità di crescita, sviluppo e competitività, anche attraverso la creazione di una rete di servizi e di assistenza tecnica;
- g) promuovere e incentivare il processo di internazionalizzazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle regioni del bacino mediterraneo

Il Presidente della Regione Lazio



82


3. Con l'espressione "attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" s'intende le attività esercitate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).


Il Presidente della Regione Lazio



SB
L
fam.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi:

- a) istituisce i distretti di pesca, di cui all'articolo 9;
- b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in favore dei lavoratori e delle imprese;
- c) incentiva le attività della pescaturismo e dell'ittiturismo, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 12;
- d) incentiva, altresì, iniziative volte a favorire l'occupazione e altre iniziative previste dall'ordinamento comunitario, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 13;
- e) promuove sistemi di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici, anche attraverso i consorzi volontari di tutela, istituisce il marchio regionale di qualità denominato "Prodotti ittici del Lazio" ed organizza campagne di educazione alimentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14;
- f) promuove la ristrutturazione e l'ammodernamento delle attrezzature dei porti di pesca, ai fini di una migliore gestione delle attività ittiche e dei servizi connessi;
- g) promuove iniziative e progetti di studi, ricerca e sperimentazione nel settore, anche attraverso lo Stabilimento ittigenico di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), e successive modifiche, mediante le ulteriori modifiche legislative di cui all'articolo 17, comma 1;
- h) promuove le attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile, nonché, i controlli sulla qualità dei prodotti ittici e dei processi dell'intera filiera ittica, attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del

Il Presidente della Regione Lazio

5



FF
facen

Lazio (ARSIAL), di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL), e successive modifiche, mediante le ulteriori modifiche legislative di cui all'articolo 17, comma 2.

P. Manni
Il Presidente della Regione Lazio



8 *st*
fam.

Art. 3

(Piano triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura)

1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse nel piano triennale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato "piano triennale", in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, e sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

2. Il piano triennale, tiene conto degli impegni internazionali, degli indirizzi comunitari e nazionali, ed in particolare del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 154/2004, e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio
P. M. M. M. M.



59
ff
ff

Art. 4

(Procedura per l'approvazione del piano triennale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di pesca ed acquacoltura e dell'assessore competente in materia di programmazione e bilancio, sentito il Tavolo blu di cui all'articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro l'anno che precede il periodo di riferimento, la proposta di piano triennale.
2. Il piano triennale è adottato dal Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
3. Il piano triennale può essere modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione, tenendo conto, in particolare, dello stato di attuazione delle singole annualità o delle variazioni del bilancio regionale.

P. ...
Il Presidente della Regione Lazio
11/12/2000



SB *[Handwritten signature]*

Art. 5

(Piano annuale di attuazione per la pesca e l'acquacoltura)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano triennale e sentito il Tavolo blu di cui all'articolo 6, adotta il piano annuale di attuazione per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato "piano annuale".

2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e, tra l'altro, specifica:

- a) la ripartizione delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie per ambiti tematici e territoriali d'intervento, anche con riferimento ai distretti di pesca di cui all'articolo 9;
- b) gli interventi la cui attuazione è riservata all'amministrazione regionale e gli interventi alla cui attuazione provvedono altri soggetti, ivi compresi, gli enti locali, gli istituti di ricerca pubblici e privati, le autonomie funzionali e l'ARSIAT, anche attraverso apposite convenzioni, contratti o accordi di programma, progetti pilota, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) gli interventi che la Regione intende attuare tramite le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese e gli altri operatori del settore che svolgono le attività professionali sul territorio regionale, mediante la concessione di appositi contributi, anche al fine di rafforzare il ruolo della cooperazione e dell'associazionismo;
- d) le iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra le cooperative e le associazioni tra i produttori del settore;
- e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi, nonché le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi.

Il Presidente della Regione Lazio
[Firma]



83
[Firma]

Art. 6
(Tavolo blu)

1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il "Tavolo blu", quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore.

2. Il Tavolo blu, anche sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 8, svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali;
- b) esprime pareri sulle proposte dei piani regionali di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il Tavolo blu è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, o un suo delegato;
- b) i presidenti delle province del Lazio, o loro delegati;
- c) il presidente dell'ARSIAL, o suo delegato;
- d) il direttore della direzione regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;
- g) un rappresentante delle Capitanerie di porto;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca ed acquacoltura;
- i) un rappresentante delle associazioni datoriali designato dall'organizzazione armatoriale maggiormente rappresentativa a livello regionale, operante nel settore della pesca;
- l) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore dell'acquacoltura;
- m) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore della pesca ed acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Presidente della Regione Lazio

Antonio Di Maria



St. Di Maria

6. Il presidente del Tavolo blu può fare intervenire alle sedute i soggetti interessati alle materie oggetto di esame.

7. Le funzioni di segretario del Tavolo blu sono svolte da un funzionario regionale della direzione regionale competente in materia, designato dal direttore della stessa.

P. M. M. M.
Il Presidente della Regione Lazio



Art. 7

(Costituzione e funzionamento del Tavolo blu)

1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettere g), h), i), l) e m), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Tavolo blu è costituito sulla base delle designazioni ricevute e fatte salve le successive integrazioni.
3. La partecipazione al Tavolo blu dei singoli componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente del Tavolo blu, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza del Tavolo blu.
5. Il Tavolo blu approva un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

Il Presidente della Regione Lazio
[Firma]



[Firma]
B. F. [Firma]

Art. 8

(Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura.

Comitato tecnico-scientifico)

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia è istituito l'"Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura", di seguito denominato "Osservatorio", ai sensi della normativa regionale vigente in materia di organizzazione, con compiti di supporto in relazione alle funzioni di programmazione delle relative politiche regionali, nonché d'informazione alla comunità regionale.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) acquisire, raccogliere, elaborare e valutare i dati relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo gli standards ed i formati previsti dal sistema statistico regionale, di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISSTAR Lazio), e successive modifiche, raccordandosi con il medesimo;
- b) monitorare gli aspetti tecnico-biologici, economici, sociali e ambientali relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) esprimere pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche;
- d) verificare lo stato di attuazione dei piani regionali.

3. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio possono essere stipulate convenzioni, contratti o accordi di programma con enti pubblici e privati, con le università e con organismi specializzati, ivi comprese le cooperative, i consorzi e le associazioni delle imprese, le organizzazioni sindacali e gli altri operatori del settore, al fine di realizzare studi specifici, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. L'Osservatorio si avvale della collaborazione di un "Comitato tecnico-scientifico" composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, che lo presiede, dal direttore dello Stabilimento ittiogenico regionale e da esperti scientifici, scelti nell'ambito dei settori della biologia marina, ecologia marina, scienza alimentare, conservazione della natura, dinamica della

Il Presidente della Regione Lazio



popolazione, statistica, tecnologia degli attrezzi da pesca, acquacoltura ed economia della pesca e dell'acquacoltura, come di seguito designati:

- a) due dall'assessore competente in materia di pesca ed acquacoltura, di cui uno scelto tra i docenti delle università con sede regionale;
- b) uno dall'assessore competente in materia di ambiente;
- c) tre dalle organizzazioni della ricerca cooperativa maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- d) uno dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- e) uno dalle associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 4, lettere c), d) ed e) sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il Comitato tecnico-scientifico è costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, si applicano anche al Comitato tecnico-scientifico.

7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico, con l'esclusione del dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura e del direttore dello Stabilimento ittogenico regionale, è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.


Il Presidente della Regione Lazio
Piero Mariani



Art. 9
(Distretti di pesca)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 del d.lgs. 226/2001, propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore, prevedendo il necessario raccordo con le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 10.


Il Presidente della Regione Lazio



43


Art. 10

(Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura)

1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, istituisce per ogni distretto di pesca una "Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura", di seguito denominata "Commissione consultiva".

2. In particolare, la Commissione consultiva garantisce il raccordo con le capitanerie di porto presenti sul territorio.

3. Con regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la composizione ed i compiti della Commissione consultiva

P. M. M. M.
Il Presidente della Regione Lazio



La

Art. 11

*(Contributi per la produzione, trasformazione e
Commercializzazione dei prodotti ittici)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 (sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), concede contributi per:

- a) la costituzione di associazioni o unioni di produttori e per le azioni realizzate dalle associazioni o unioni oppure da operatori del settore;
- b) gli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche;
- c) gli investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica;
- d) gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti ittici;
- e) gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti ittici;
- f) gli investimenti nell'attrezzatura dei porti di pesca destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci;
- g) gli investimenti nell'acquacoltura e nella pesca in acque interne;
- h) gli interventi socio-economici, limitatamente alla riconversione o alla diversificazione delle attività professionali.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in favore dell'imprenditore ittico, come definito dall'articolo 1, comma 3 e a condizione che l'impresa rientri nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione (CE) della Commissione del 6 maggio 2003 (relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).

Il Presidente della Regione Lazio



83 

Art. 12

(Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) L. 10 del 13 gennaio 2001, al fine di promuovere la multifunzionalità delle imprese del settore, incentiva le attività di ospitalità e ricezione, ricreative, didattiche e culturali della pescaturismo e dell'ittiturismo, come disciplinate dall'articolo 3 del d.lgs. 226/2001, e successive modifiche, mediante la concessione contributi.

2. Con regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono individuati i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarità delle attività della pescaturismo e dell'ittiturismo, in relazione a quelle della pesca e dell'acquacoltura.

P. ...
Il Presidente della Regione Lazio



83
AR
[Handwritten signature]

Art. 13

(Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del citato regolamento (CE) n. 994/1998, al fine di favorire l'incremento dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed alle persone diversamente abili, incentiva la creazione di posti di lavoro, l'assunzione di lavoratori svantaggiati e l'assunzione e il mantenimento nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, mediante la concessione di ulteriori contributi.

2. La Regione può concedere, altresì, ulteriori contributi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, e in particolare dei regolamenti di esenzione adottati o da adottare da parte della Commissione europea in forza dell'articolo 1 del citato regolamento (CE) n. 994/1998, purchè applicabili al settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento a quanto sancito dagli articoli 16, 17 e 18 del d.lgs. 154/2004.

Il Presidente della Regione Lazio
Paolo Manca




Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti ittici regionali)

1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche attraverso i consorzi volontari di tutela ed istituisce il marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio".

2. Con regolamento regionale di cui all'articolo 15 sono dettate le disposizioni per la concessione e l'uso del marchio regionale di cui al comma 1.

3. La Regione promuove e organizza campagne di educazione alimentare a favore dei consumatori, anche attraverso gli operatori scolastici e sanitari.


Presidente della Regione Lazio






Art. 15

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione sono disciplinati, in particolare:

- a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le condizioni per l'eventuale cumulabilità degli stessi con le altre agevolazioni pubbliche e, in particolare, con quelle previste nel piano triennale e nel piano annuale per la cooperazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione);
- b) le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate;
- c) la composizione ed i compiti delle Commissioni consultive di cui all'articolo 10;
- d) i criteri per definire il rapporto di connessione e complementarietà tra le attività della pesca e dell'acquacoltura quelle della pescaturismo e dell'ittiturismo di cui all'articolo 12;
- e) la concessione e l'uso del marchio regionale "Prodotti ittici del Lazio" di cui all'articolo 14.


Il Presidente della Regione Lazio



53 

Art. 16
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B12510 che assume la seguente denominazione: "Interventi per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura".


Il Presidente della Regione Lazio




Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Art. 17

(Modifiche alle leggi regionali 7 dicembre 1990, n. 87, e successive modifiche, e 10 gennaio 1995, n. 2, e successive modifiche)


1. Al comma 4, dell'articolo 3, della l.r. 87/1990, dopo la parola: "ittiofauna" sono aggiunte le seguenti: "sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre".

2. Dopo la lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 2/1995, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica - ARPET-Lazio), è aggiunta la seguente:

"p bis) promozione delle attività della pesca e dell'acquacoltura responsabile al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all'intera filiera ittica, anche all'interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione".

3. Dopo il numero 4), della lettera a), del comma 3, dell'articolo 8 bis) della l.r. 2/1995, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 15/2003, è aggiunto il seguente:

"4 bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d'intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale".

Il Presidente della Regione Lazio




23


Art. 18

(Disposizioni abrogative, transitorie e finali)

1. La legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquacoltura nel Lazio) è abrogata.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza del piano triennale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il Tavolo blu, ove costituito, provvede all'individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, nonché alla determinazione degli interventi, attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto all'articolo 5, comma 2.
3. L'Osservatorio di cui all'articolo 8 tiene conto dei dati e delle risultanze dell'Osservatorio regionale sull'economia ittica fino all'esaurimento dei finanziamenti regionali.
4. Ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), inserito con la legge regionale 18 aprile 2003, n. 12 (Istituzione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"), gli atti regionali sottoposti all'esame degli organismi speciali di cooperazione e concertazione istituiti dalla presente legge non devono essere esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 14/1999.

[Firma]
Il Presidente della Regione Lazio



in *[Firma]*

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

P. M. M. M. M.
Il Presidente della Regione Lazio



13
ff
ff



RELAZIONE

La presente proposta di legge va a sostituire la Legge Regionale n. 43 del 17 luglio 1989 al fine di adeguare il settore della pesca ed acquacoltura nel Lazio alle esigenze sia del comparto produttivo che dei consumatori a livello regionale.

Inoltre con la presente proposta di legge, si vuole perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico ed il miglioramento della vita della popolazione secondo i criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, come stabilito all'articolo 8 del Nuovo Statuto Regionale.

Le finalità che si prefigge la Regione Lazio con la presente proposta di legge sono quelle di incrementare l'occupazione e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operatori del settore ittico, tutelare gli ecosistemi acquatici regionali e tutelare il consumatore.

A tal fine, gli interventi previsti riguardano l'istituzione dei distretti di pesca, l'incentivazione della produzione, della trasformazione e commercializzazione, la promozione di sistemi di etichettatura e di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti ittici regionali; al contempo, si normano le attività di pescaturismo e ittiturismo.

Con il presente provvedimento, si istituisce il Tavolo Blu della Regione Lazio che svolge il ruolo di formulare osservazioni e proposte concernenti il settore ittico; esprime parere sulle proposte di Piano annuale e triennale, elaborati dalla Giunta Regionale, e verifica l'andamento delle politiche regionali.

Inoltre, è stata prevista l'attivazione dell'Osservatorio regionale per la pesca e l'acquacoltura per raccogliere ed elaborare i dati relativi al settore ittico, monitorare gli aspetti tecnico-economici relativi al settore della pesca, predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche; all'interno dell'Osservatorio opera un comitato tecnico-scientifico di supporto.

Per incentivare le attività dei produttori ittici, si prevede la concessione di contributi pubblici per la costituzione di associazioni ed unioni di produttori, per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche, per azioni innovatrici e assistenza tecnica, per la promozione e la pubblicità dei prodotti ittici, per la trasformazione e commercializzazione, per investimenti nelle attrezzature dei porti di pesca, per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne. Inoltre, sono previsti contributi per le attività di pescaturismo e ittiturismo.

Il Presidente della Regione Lazio
[Signature]

L'ASSESSORE
Daniela Valentini
[Signature]

